

Decreto marzo “Cura Italia”

I provvedimenti per professionisti, artigiani e PMI

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER ARTIGIANI E PMI	
SCADENZE di LUNEDÌ 16 MARZO Art. 58	<p>Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio.</p>
SOSPENSIONI GENERALIZZATE Art. 58	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diversi dai versamenti; • diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. • Dichiarazione annuale Iva • Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva. • Dichiarazione precompilata • Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili. • Ripresa della riscossione • Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Decreto marzo “Cura Italia”

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER ARTIGIANI E PMI	
DISPOSITIVI MEDICI - CONTRIBUTI Art. 5	Sono previsti contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, a favore: delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale; alle aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente in corso di conversione).
INCENTIVO all'IMPRENDITORIALITÀ Art. 32	Vengono prorogati di 60 giorni i termini previsti: <ul style="list-style-type: none"> • per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Jobs Act); • per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, e di cui all'art. 15, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 22/2015. Si tratta delle ipotesi in cui i beneficiari rispettivamente di NASPI e DIS-COLL intraprendano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
FONDO di GARANZIA PMI Art. 48	Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi: <ul style="list-style-type: none"> • la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo; • l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro; • sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti; • sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Decreto marzo “Cura Italia”

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER ARTIGIANI E PMI	
MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA Art. 53	Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.
CREDITO all'ESPORTAZIONE Art. 52	Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta “riassicurazione MEF-SACE”).
MICROIMPRESE E PMI - CREDITO Art. 55	<p>Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati; • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

Decreto marzo “Cura Italia”

**DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE
 PER ARTIGIANI E PMI**

 IMPRESE TURISTICO- RICETTIVE, AGEN-
 ZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR - SO-
 SPENSIONI - ESTENSIONE ad ALTRE CA-
 TEGORIE

Art. 57

L' art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Ora, il decreto-legge in commento estende tale sospensione alle seguenti categorie:

- **associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;**
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi;
- **soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;**
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- **aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;**
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- **soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;**
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Decreto marzo “Cura Italia”

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER ARTIGIANI E PMI	
SOGGETTI con RICAVI NON SUPERIORI a 2 MILIONI Art. 58	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • relativi all'Iva (annuale e mensile); relativi alle addizionali Irpef; • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. • Ripresa della riscossione • I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi: • in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
“ZONA ROSSA” Art. 58	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell' allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta fermo l' art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020.</p>

Decreto marzo “Cura Italia”

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER ARTIGIANI E PMI	
RITENUTE d'ACCONTO - ESCLUSIONI Art. 58	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione; • versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI Art. 59	I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
PREMIO ai LAVORATORI DIPENDENTI Art. 60	Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
SANIFICAZIONE	Introdotta un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Decreto marzo “Cura Italia”

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER ARTIGIANI E PMI	
CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 65	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione(*); avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate(*); avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali(*); ● atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ● ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. ● (*) Ripresa della riscossione <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
“ROTTAMAZIONE-TER” - “SALDO e STRALCIO” Art. 65	<p>Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter”; • del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio”
COMUNICAZIONI di INESIGIBILITÀ Art. 65	<p>Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.</p>
MENZIONE sul SITO del MEF Art. 68	<p>I contribuenti che, non avvalendosi di una o più sospensioni dei termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali previste dal decreto in esame, effettuano uno o più dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
PROCESSI TRIBUTARI Art. 80	<p>Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all'art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione).</p>

Decreto marzo “Cura Italia”

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER ARTIGIANI E PMI	
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 100	Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno.
SOCIETÀ - APPROVAZIONE del BILANCIO Art. 103	<p>In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; • che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.; • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. • Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Decreto marzo “Cura Italia”

Misure per liberi professionisti non esercenti attività d’impresa

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER LIBERI PROFESSIONISTI	
PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM Artt. 26, 93	<p>È riconosciuta un’indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall’Inps, previa domanda.</p> <p>Aspetti fiscali Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.</p>
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI alle GESTIONI SPECIALI dell’AGO Artt. 27, 30	<p>La norma riconosce un’indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall’Inps, previa domanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito. • Divieto di cumulo • Tale misura non è cumulabile con l’indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v. sopra).

Decreto marzo “Cura Italia”

DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER LIBERI PROFESSIONISTI

**PROFESSIONISTI - CASSE di PREVI-
DENZA PRIVATE**
Art. 43

NO ARTIGIANI

È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.